



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALTIERO SPINELLI"

Via Neruda, 1 - 50018 SCANDICCI (FI) -

TEL. (055) 2591076 - 2591109 FAX: (055) 2590842 - C.F. 80029110485 - COD.MIN. FIIC833004

Sito web: [www.spinelliscandicci.it](http://www.spinelliscandicci.it) - e-mail: [fiic833004@istruzione.it](mailto:fiic833004@istruzione.it) - posta certificata: [FIIC833004@pec.istruzione.it](mailto:FIIC833004@pec.istruzione.it)

## **DELIBERA N.7 DELL' A.S. 2019-20 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 13-9-2019**

**OGGETTO: Valutazione alunni 1°quadrimestre classi 1°Scuola Primaria a.s.2019-20**

Il giorno **13** del mese di **settembre** dell'anno **2019**, alle ore 9:00, presso la scuola A. Spinelli, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il seguente **O.d.G.**:

.....omissis.....

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof.ssa Andalò, funge da segretario verbalizzatore la docente Di Matteo.

Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i docenti ad esaminare i vari punti dell' o.d.g.

.....omissis.....

Passando poi al punto n. 5 all'odg., la Dirigente comunica che il collegio di settore della scuola primaria, propone nelle classi prime e nel primo quadrimestre, di non mettere nel documento di valutazione il voto numerico nelle singole discipline ma solo il giudizio complessivo e la valutazione del comportamento mantenendo comunque la valutazione in decimi sul registro.

### **IL COLLEGIO DEI DOCENTI**

Vista la proposta di valutazione illustrata

Vista la votazione del Collegio dei docenti

### **DELIBERA**

l'approvazione della Valutazione alunni 1° quadrimestre classi 1° Primaria per l'a.s. 19-20

.....omissis.....

La seduta è tolta alle ore 11:00

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

*Dott.ssa Marina Andalò*

Documento originale

Informatico firmato digitalmente

(D.lgs. 39/1993)

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.